

ACCORDO DI SICUREZZA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER LA RECIPROCA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, di seguito chiamate "Parti", al fine di garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni che sono state classificate da entrambe le Parti in accordo con le proprie legislazioni nazionali, e che le Parti scambiano direttamente o tramite altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici e privati autorizzati in accordo con le proprie legislazioni nazionali in materia,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
OBIETTIVO E SCOPO

1. L'obiettivo del presente Accordo è di garantire la protezione delle Informazioni Classificate scambiate o create durante il processo di cooperazione tra le Parti.
2. Il presente Accordo sarà applicabile a qualsiasi attività, contratto e progetto che implichi lo scambio di Informazioni Classificate tra le Parti.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. **Informazione Classificata** significa:
ogni informazione indipendentemente dalla sua forma, natura o metodo di trasmissione, costruita o in corso di costruzione, cui sia stato apposto un contrassegno di classifica di segretezza che, per gli interessi della sicurezza nazionale in osservanza delle leggi e regolamenti nazionali, richiede protezione.
2. **Abilitazione di Sicurezza Personale** significa:
il giudizio positivo, emesso dall'Autorità Nazionale di Sicurezza, derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la affidabilità di una persona così come altri aspetti in accordo con le leggi e i regolamenti nazionali, sulla base dei quali viene garantito un accesso ed è permesso di gestire Informazioni Classificate fino ad un certo livello di classificazione di segretezza.

3. **Autorizzazione di Sicurezza della Struttura** significa:
un giudizio positivo assunto dall'Autorità Nazionale di Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designata derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare che un Contraente è autorizzato a ricevere, gestire, elaborare e custodire Informazioni Classificate.
4. **Parte Originatrice** significa:
la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione che ha prodotto l'Informazione Classificata.
5. **Parte Ricevente** significa:
la Parte, ed ogni altro Ente pubblico o privato posto sotto la sua giurisdizione a cui l'Informazione Classificata è trasmessa.
6. **Ente pubblico** significa:
una istituzione statale delle Parti o una impresa fondata da tale istituzione che tratta Informazioni Classificate in accordo con le leggi e i regolamenti nazionali.
7. **Autorità Nazionale per la Sicurezza** (da qui in avanti ANS) significa:
l'autorità competente, la quale, in accordo con le leggi e i regolamenti nazionali della rispettiva parte, persegue la politica di stato per la protezione delle Informazioni Classificate ed è responsabile per l'attuazione del seguente Accordo.
8. **Autorità di Sicurezza Designata** (da qui in avanti ASD) significa:
l'autorità competente che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali delle rispettive Parti, è responsabile della protezione delle Informazioni Classificate nello specifico campo cui è stata designata.
9. **Contraente o Sub-Contraente** significa:
una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti Classificati.
10. **Contratto Classificato** significa:
un accordo per la fornitura di prodotti, lo svolgimento di lavori o la fornitura di servizi, la cui esecuzione richiede o implica l'accesso a Informazioni Classificate o la produzione delle stesse.
11. **Necessità di conoscere** significa:
il principio secondo il quale l'accesso alle Informazioni Classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere in virtù del proprio incarico.
12. **Parte Terza** significa:
una organizzazione internazionale o uno Stato che non sia Parte del presente Accordo.
13. **Infrazione alla Sicurezza** significa:
un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere Informazioni Classificate.

ARTICOLO 3
CONTRASSEGNI PER LE CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

Le Parti concordano che i seguenti livelli di classifica di segretezza delle informazioni sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classifica di segretezza delle informazioni specificati nelle leggi e nei regolamenti nazionali della rispettiva Parte:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA
SEGRETISSIMO	VISIŠKAI SLAPTAI
SEGRETO	SLAPTAI
RISERVATISSIMO	KONFIDENCIALIAI
RISERVATO	RIBOTO NAUDOJIMO

Ogni ulteriore istruzione di gestione che dettaglia l'utilizzo delle Informazioni Classificate trasferite dovrà essere concordata con intese attuative.

ARTICOLO 4
PRINCIPI DI MUTUA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. In conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali, le Parti adottano tutte le misure appropriate per proteggere le Informazioni Classificate che sono generate o scambiate direttamente o indirettamente in conseguenza di questo Accordo. Per tali Informazioni Classificate sarà garantito lo stesso grado di protezione di quello fornito alle Informazioni Classificate nazionali di equivalente livello di classificazione di segretezza.
2. Le ANS si informeranno a vicenda, nei tempi previsti, circa ogni cambiamento nelle leggi e regolamenti nazionali che possano avere effetto sulla protezione delle Informazioni Classificate in conformità del presente Accordo.
3. A nessun individuo sarà rilasciato l'accesso alle Informazioni Classificate in virtù solamente del proprio rango, posizione ufficiale o abilitazione di sicurezza. L'accesso alle Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/KONFIDENCIALIAI o di livello superiore sarà garantito solo a quegli individui cui è stata rilasciata una Abilitazione di Sicurezza Personale ed in accordo con il principio della "necessità di conoscere". L'accesso alle Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATO/RIBOTO NAUDOJIMO sarà garantito in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali in applicazione del principio della "necessità di conoscere".

4. La Parte Ricevente è obbligata:

- a) a non rivelare Informazioni Classificate ad una Parte Terza o ad un individuo non autorizzato, senza il preventivo consenso scritto della ANS/ASD della Parte Originatrice;
- b) a garantire alle Informazioni Classificate un contrassegno di classificazione equivalente a quello che è stato attribuito dalla Parte Originatrice;
- c) a non usare le Informazioni Classificate per altri scopi diversi da quelli per cui sono state fornite;
- d) a garantire i diritti privati come i brevetti, i diritti di autore e i segreti industriali che coinvolgono Informazioni Classificate.

ARTICOLO 5 AUTORITA' NAZIONALI PER LA SICUREZZA

1. Le Autorità Nazionali per la Sicurezza delle Parti sono:

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA
Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità Nazionale per la Sicurezza DIS – U. C. Se.	Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija

- 2. Allo scopo di garantire una stretta cooperazione nell'attuazione del presente Accordo, le ANS possono tenere consultazioni su richiesta fatta da una di loro.
- 3. Allo scopo di raggiungere e mantenere standard di sicurezza comparabili, le ANS si scambieranno, su richiesta, informazioni su standard di sicurezza, procedure e pratiche per la protezione delle Informazioni Classificate impiegate dalle rispettive Parti.

ARTICOLO 6 TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 1. Le Informazioni Classificate vengono normalmente trasferite attraverso canali diplomatici o militari. La Parte ricevente confermerà per iscritto l'avvenuta ricezione delle Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIALIAI o di livello superiore.

2. Lo scambio di Informazioni Classificate può avvenire anche attraverso rappresentanti ufficiali incaricati in accordo con la legislazione nazionale.
3. Le Informazioni Classificate possono essere trasmesse tramite sistemi di telecomunicazione protetti, reti o altri dispositivi elettromagnetici reciprocamente approvati dalle rispettive ANS/ASD in possesso di un certificato debitamente emesso in conformità con i regolamenti e le leggi nazionali di entrambe le Parti.
4. Altri mezzi approvati per il trasferimento di Informazioni Classificate possono essere usati solo se concordati tra le ANS/ASD.
5. In caso di scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni, le ANS/ASD devono concordare reciprocamente ed approvare per iscritto i mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.

ARTICOLO 7 TRADUZIONE, RIPRODUZIONE, DISTRUZIONE

1. Le Informazioni Classificate contrassegnate **SEGRETISSIMO/VISIŠKAI SLAPTAI** possono essere traslate o riprodotte solo con il consenso scritto della ANS/ASD della Parte Originatrice.
2. Traduzioni e copie di Informazioni Classificate contrassegnate **RISERVATISSIMO/KONFIDENCIALIAI** e al di sopra devono essere eseguite da individui in possesso di una adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale. Tale traduzione dovrà avere un contrassegno equivalente alla classifica di sicurezza originale.
3. Quando una Informazione Classificata viene riprodotta, tutti i contrassegni di classificazione originali e le istruzioni di gestione aggiuntive devono essere riprodotte o apposte su ogni copia. Tale Informazione Classificata riprodotta deve essere sottoposta agli stessi controlli dell'Informazione Classificata originale. Il numero delle copie deve essere limitato a quello richiesto per gli scopi ufficiali.
4. La Parte ricevente non userà un livello di classificazione più basso per le Informazioni Classificate ricevute e non prenderà misure per declassificare quell'informazione senza il preventivo consenso scritto della Parte Originatrice. La Parte Originatrice informerà la Parte Ricevente di qualsiasi cambiamento nella classificazione di segretezza delle informazioni scambiate.
5. Le Informazioni Classificate possono essere distrutte se ridondanti o non più necessarie. La Parte Originatrice sarà informata sulla distruzione di informazioni contrassegnate **RISERVATISSIMO/KONFIDENCIALIAI** e **SEGRETO/SLAPTAI**. Le Informazioni Classificate saranno distrutte o modificate in modo tale da impedirne la ricostruzione in tutto o in parte.

6. La Parte Originatrice, oltre al contrassegno di classificazione, può fornire ogni ulteriore istruzione per la gestione che dettagli l'uso dell'Informazione Classificata trasferita. Se la distruzione di Informazioni Classificate è proibita, l'informazione sarà restituita alla ANS/ASD della Parte Originatrice.
7. Le Informazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISIŠKAI SLAPTAI non saranno distrutte. Esse devono essere restituite alla ANS/ASD della Parte Originatrice. In caso di immediato pericolo le Informazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISIŠKAI SLAPTAI possono essere distrutte. La Parte Originatrice sarà informata della distruzione delle Informazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISIŠKAI SLAPTAI. Se la Parte Originatrice distrugge completamente le Informazioni Classificate contrassegnate SEGRETISSIMO/VISIŠKAI SLAPTAI, la stessa Parte informerà la Parte Ricevente.

ARTICOLO 8 CONTRATTI CLASSIFICATI

1. Nel caso in cui ciascuna delle Parti Contraenti/Sub-Contraenti sotto la propria giurisdizione risulti aggiudicataria di un Contratto Classificato per prestazioni sotto la giurisdizione dello Stato dell'altra Parte, la Parte del Paese ove sta avendo luogo la prestazione, assume la responsabilità della protezione di tali Informazioni Classificate relative al contratto, in accordo con le proprie leggi.
2. Prima del rilascio ai Contraenti o possibili Contraenti/Sub-Contraenti di qualsiasi Informazione Classificata ricevuta dall'altra Parte, la Parte ricevente, attraverso l'Autorità di Sicurezza Competente, deve:
 - a) concedere una garanzia di Sicurezza ai Contraenti o possibili Contraenti/Sub-Contraenti per le Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATO/RIBOTO NAUDOJIMO in accordo con i regolamenti e le leggi nazionali;
 - b) garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza della Struttura ai Contraenti o possibili Contraenti/Sub-Contraenti per le Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIALIAI e ai di sopra;
 - c) garantire un'adeguata Abilitazione di Sicurezza Personale a tutto il personale che in ragione del suo impiego può avere accesso ad Informazioni Classificate contrassegnate RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIALIAI e ai di sopra.
3. Il Contraente non stipulerà un contratto classificato con un Sub-Contraente prima che la ANS/ASD della Parte che esercita la giurisdizione sull'acquirente non abbia dato il permesso per farlo. I Sub-Contraenti saranno soggetti agli stessi requisiti di sicurezza del Contraente che ha stipulato il contratto principale.

4. Le procedure relative alla Sicurezza Industriale saranno sviluppate e concordate tra le ANS/ASD, incluse le ISTRUZIONI DI SICUREZZA DEL PROGRAMMA/ISLAPTINIMO ZINYNAS.
5. Un annesso di sicurezza sarà parte integrale di ogni Contratto o sotto Contratto Classificato. In questo annesso il Contraente della Parte Originatrice specificherà quali Informazioni Classificate saranno rilasciate alla Parte Ricevente o da questa prodotte, e quale corrispondente livello di sicurezza delle informazioni è stato assegnato a questa informazione. Una copia dell'annesso di sicurezza sarà mandato alla ANS/ASD delle Parti.
6. L'obbligo del Contraente di proteggere le Informazioni Classificate includerà, in ogni caso, almeno i seguenti:
 - a) l'obbligo del Contraente di rivelare le Informazioni Classificate solamente alla persona cui è stata rilasciata una Abilitazione di Sicurezza Personale, che ha necessità di conoscere, e che sia impiegata o impegnata nell'esecuzione del Contratto Classificato;
 - b) i mezzi usati per il trasferimento delle Informazioni Classificate;
 - c) le procedure e i meccanismi per comunicare i cambiamenti che possono avvenire in merito alle Informazioni Classificate sia a causa di modifiche del livello di classifica di sicurezza o perchè la protezione non è più necessaria;
 - d) le procedure per l'approvazione delle visite, gli accessi o le ispezioni effettuate dal personale di una Parte alle strutture dell'altra Parte che sono sottoposte a un Contratto Classificato;
 - e) l'obbligo per la notifica in tempo alla ANS/ASD del contraente di ogni tentato, sospetto o effettivo accesso non autorizzato ad Informazioni Classificate di un Contratto Classificato;
 - f) l'utilizzazione delle Informazioni Classificate relative ad un Contratto Classificato solo per gli scopi attinenti alla materia soggetto del Contratto Classificato;
 - g) la stretta aderenza alle procedure per la distruzione delle Informazioni Classificate.
7. Le misure richieste per la protezione delle Informazioni Classificate così come le procedure per la valutazione e l'indennizzo delle possibili perdite causate dal Contraente a causa dell'accesso non autorizzato a Informazioni Classificate deve essere specificato più dettagliatamente nel rispettivo Contratto Classificato.
8. I contratti che coinvolgono Informazioni Classificate a livello di classifica RISERVATO/RIBOTO NAUDOJIMO conterranno una clausola appropriata che identifichi le misure minime da applicare per la protezione di tali informazioni. L'ANS/ASD sarà informata su tali contratti.

ARTICOLO 9 INTESE DI ATTUAZIONE

Le rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza/Autorità di Sicurezza Designate possono concludere intese di attuazione in relazione a questo Accordo.

ARTICOLO 10 VISITE

1. I visitatori riceveranno una preventiva autorizzazione in accordo con le leggi ed i regolamenti nazionali dello stato ospite solo se essi sono autorizzati per l'accesso alle Informazioni Classificate in accordo con le proprie leggi e regolamenti nazionali e se essi hanno la "necessità di conoscere" per l'accesso alle Informazioni Classificate o alle strutture dove le Informazioni Classificate sono originate, gestite e custodite.
2. Ognuna delle Parti garantirà protezione ai dati personali dei visitatori, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 11 VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA

1. In caso di violazioni alla sicurezza, l'ANS della Parte in cui la compromissione si è verificata, informa, appena possibile, l'ANS dell'altra Parte e garantirà un'appropriata attività d'indagine. L'altra Parte, ove richiesto, coopererà all'indagine.
2. L'altra Parte sarà informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sulle ragioni dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'applicazione del presente Accordo non comporta di norma alcuna spesa. In nessuna circostanza tali spese sostenute da una Parte sono imposte all'altra Parte.

ARTICOLO 13 CONTROVERSIE

Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso la consultazione tra le Parti e non sarà fatto riferimento ad alcun tribunale nazionale o internazionale o di terze Parti.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della conferma della ricezione, attraverso canali Governativi, dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo
2. Il presente Accordo può essere modificato sulla base del consenso scritto reciproco delle Parti. Le modifiche entreranno in vigore in accordo al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ognuna delle Parti può cessare dal presente Accordo tramite comunicazione scritta all'altra Parte. Tale cessazione entrerà in vigore sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. In tal caso tutte le Informazioni Classificate scambiate dovranno essere restituite alla Parte Originatrice. Se le Informazioni Classificate scambiate non possono essere restituite, esse continueranno ad essere protette in accordo alle disposizioni di questo Accordo fino a quando la Parte Originatrice non dispenserà la Parte Ricevente da questo obbligo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 settembre 2008 in due copie originali, in lingua Italiana e in lingua Lituana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Prefetto Giovanni DE GENNARO



Per il Governo della Repubblica di Lituania

Jūratė RAGUCKIENĖ

